SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 6 settembre 1999, n. **88/95.**

Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628. Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti *a), b), c), d), e), f), g),* dell'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione.

99A7714

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1999, n. **335.**

Regolamento recante condizioni e modalità di concessione della garanzia e di prestazione di fideiussioni a valere sul Fondo centrale di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, in relazione ad operazioni a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è stato istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un «Fondo centrale di garanzia» (di seguito «Fondo») per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489 e, in particolare, l'articolo 3, ai sensi del quale la società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali era titolare l'ente originario e stipula apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo, altresì, alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni;

Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 1995 tra il Ministero del tesoro e l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (di seguito «Artigiancassa») per disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione tra cui il Fondo, la quale, all'articolo 4, prevede che l'amministrazione dei fondi medesimi è affidata ad un Comitato, nominato dal Ministro del tesoro, cui spetta, tra l'altro, il compito di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la disciplina degli interventi agevolativi, per quanto non direttamente disciplinato dalle leggi e dai decreti ministeriali;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 101, come novellato dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il quale prevede:

che la garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani;

che a valere sul Fondo l'Artigiancassa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi;

che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti anche in misura diversa da quella prevista dalla legge n. 1068 del 1964;

che i predetti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa con contabilità separata;

Ritenuto che occorre conseguentemente modificare la convenzione del 16 novembre 1995 per adeguarla alle prescrizioni della nuova normativa in materia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999 (parere n. 44/99);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 32568 del 9 aprile 1999 e nota n. 34157 del 2 giugno 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Fondo» indica il Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1068 del 1964;

b) «impresa» indica l'impresa artigiana, costituita anche in forma cooperativa o consortile, iscritta negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) «confidi» indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) «altri fondi di garanzia» indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

e) «banche» indica gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

f) «intermediari» indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

g) «garanzia diretta» indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente alle banche e agli altri intermediari;

h) «controgaranzia» indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;

i) «cogaranzia» indica la garanzia prestata direttamente a favore delle banche e degli intermediari, congiuntamente ai confidi e agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione europea o da questa cofinanziati;

l) «tasso di riferimento» indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994;

m) «finanziamenti a breve termine» indica i finanziamenti di durata inferiore a diciotto mesi effettuati a favore delle imprese artigiane per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attività di gestione;

n) «finanziamenti a medio e lungo termine» indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a diciotto mesi, effettuati a favore delle imprese artigiane a fronte di investimenti sia materiali che immateriali sul territorio nazionale;

o) «fideiussione» indica l'obbligazione assunta dall'Artigiancassa a valere sul Fondo nei confronti di terzi a garanzia dell'adempimento cui è tenuta l'impresa artigiana.

Art. 2.

Forme e limiti di intervento del Fondo

1. La garanzia del Fondo copre i rischi derivanti da finanziamenti a breve e a medio e lungo termine effettuati a favore delle imprese artigiane da parte delle banche e di altri intermediari, compresi i confidi e si esplica nelle forme della garanzia diretta, della controgaranzia e della cogaranzia, come disciplinate negli articoli seguenti. A valere sul Fondo l'Artigiancassa può anche prestare fideiussioni a favore di terzi nell'interesse delle imprese, ferma restando la non cumulabilità degli interventi.

2. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 1068 del 1964 e non è cumulabile con altri analoghi benefici nazionali, regionali o comunitari, salvo il caso della cogaranzia.

3. La garanzia del Fondo ha natura integrativa delle garanzie reali e personali che assistono il finanziamento e viene concessa alle imprese economicamente e finanziariamente sane.

Art. 3.

Garanzia diretta

1. La garanzia diretta è concessa alle banche e agli intermediari in relazione ad operazioni di finanziamento a breve e a medio e lungo termine a favore delle imprese, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione e comunque per un importo non superiore ad un miliardo di lire per ogni singola impresa in un triennio. Entro tali limiti la garanzia diretta si esplica fino all'ammontare massimo del 70 per cento della perdita definitiva, che le banche e gli intermediari dimostrino di aver subito per capitale, interessi contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali o stragiudiziali sostenute.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono elevate al 90 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.

3. Alle banche e agli intermediari che abbiano proposto le istanze giudiziali contro l'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 50% della quota garantita dell'insolvenza come determinata sulla base dei criteri di cui al comma 1, con conguaglio alla conclusione delle procedure di recupero del credito. Nel caso in cui la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulti inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo maggiorata di interessi al tasso di riferimento pro-tempore vigente, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto medesimo.

Art. 4.

Controgaranzia

1. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita — costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori — subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative alle imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.

3. Ai confidi e agli altri fondi di garanzia che abbiano proposto, direttamente o attraverso i soggetti finanziatori, le istanze giudiziali contro l'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma da essi già versata o vincolata a titolo provvisorio a favore dei soggetti finanziatori, con conguaglio alla conclusione le procedure di recupero del credito. Nel caso in cui la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulti inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo medesimo maggiorata di interessi al tasso di riferimento, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto medesimo.

Art. 5.

Cogaranzia

1. La cogaranzia è richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Artigiancassa ed opera secondo quanto previsto all'articolo 3 per la garanzia diretta.

2. Sulla base di convenzione stipulata con l'Artigiancassa il Fondo può effettuare operazioni in cogaranzia con il Fondo europeo per gli investimenti e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da questa cofinanziati.

Art. 6.

Garanzia del FEI

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate a tal fine dai comitati tecnici regionali possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 7.

Concessione delle agevolazioni

1. La richiesta di ammissione alle agevolazioni del Fondo è presentata dalle banche, dagli intermediari, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia all'ufficio dell'Artigiancassa avente sede nella regione ove è ubicata l'impresa interessata ed è corredata da copia della delibera di concessione del finanziamento da garantire e da dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sulle garanzie acquisite o da acquisire. La richiesta può essere presentata anche per più interventi cumulativamente.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, a pena di improcedibilità, entro sei mesi dalla delibera di concessione del finanziamento o della garanzia. La richiesta può essere presentata anche prima della delibera, la quale, in tal caso, è adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. A fronte della garanzia del Fondo i soggetti richiedenti versano all'Artigiancassa una commissione «*una tantum*» calcolata applicando all'importo garantito le seguenti misure percentuali:

a) 0,25 per cento per le operazioni relative ad imprese e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

b) 0,50 per cento per le operazioni relative ad imprese e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

c) 1 per cento per le operazioni relative ad imprese e consorzi ubicati nella parte restante del territorio nazionale.

4. La garanzia del Fondo decorre dal giorno del versamento della commissione all'Artigiancassa.

Art. 8.

Condizioni di inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo non è efficace nei casi in cui:

a) sia stata concessa sulla base di dati inesatti o dichiarazioni mendaci;

b) non siano state validamente acquisite da parte delle banche e degli intermediari le garanzie offerte dall'impresa;

c) l'insolvenza si sia verificata nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento a medio e lungo termine ovvero, nel caso di controgaranzia, nei dodici mesi dal rilascio della garanzia da parte dei confidi e degli altri fondi di garanzia e, comunque nei sei mesi successivi alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo, se posteriore a quella di erogazione del finanziamento medesimo. Per i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi o con scadenza a revoca, i predetti termini sono ridotti a sei mesi;

d) la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte della banca o dell'intermediario, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito.

2. La garanzia non è efficace nel caso in cui le banche e gli altri intermediari non abbiano proposto le istanze giudiziali contro il debitore entro diciotto mesi dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento rimasta insoluta ovvero entro due mesi dall'inadempimento o dalla revoca nel caso di operazioni a breve termine e non le abbiano diligentemente continuate.

3. La controgaranzia non è efficace nel caso in cui i confidi non abbiano proposto le loro istanze giudiziali contro il debitore entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore stesso e non le abbiano diligentemente continuate.

Art. 9.

Fideiussione

1. La fideiussione è prestata dall'Artigiancassa nell'interesse dell'impresa, in sostituzione del deposito cauzionale cui questa è tenuta in base ad un rapporto giuridico, derivante dalla legge, da provvedimenti amministrativi o da un contratto.

2. La fideiussione può essere prestata per un ammontare non superiore a 500 milioni di lire, una sola volta per una singola impresa nel triennio e non è cumulabile, durante tale periodo, con la garanzia concessa alla stessa impresa.

3. La richiesta di fideiussione è presentata dall'impresa all'ufficio dell'Artigiancassa avente sede nella regione ove essa è ubicata, corredata dalla documentazione idonea a comprovarne la necessità e a dimostrare la solidità economica dell'impresa medesima.

4. La fideiussione è concessa dall'Artigiancassa a seguito del versamento da parte dell'impresa di una commissione determinata in ragione d'anno sull'importo della fideiussione medesima, nelle misure percentuali stabilite per la garanzia e la controgaranzia all'articolo 7, comma 3, maggiorate del 50 per cento.

5. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'escussione della fideiussione, il beneficiario ne fa richiesta all'Artigiancassa, allegando la documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza. L'Artigiancassa, entro trenta giorni dalla richiesta, corrisponde al beneficiario la somma dovuta, nel limite dell'importo della fideiussione prestata. Una volta effettuato il pagamento, l'Artigiancassa è surrogata nei diritti del creditore ed ha regresso contro il debitore, ai sensi degli articoli 1949 e 1950 del codice civile. Essa è tenuta, altresì, ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente. Le spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Artigiancassa per il recupero del credito sono a carico del Fondo.

Art. 10.

Settori esclusi

1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative ad imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia CECA, dell'industria carboniera, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, della pesca e acquacoltura, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 11.

Controlli

1. L'Artigiancassa, con circolare da approvarsi da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento.

Art. 12.

Disposizione generale

1. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente regolamento si applica la regola sugli aiuti «*de minimis*» di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 199

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è il seguente:

«Art. 1. — È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia", per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità deliberanti dal Comitato di cui al successivo art. 3.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni».

— Il testo dell'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come novellato dall'art. 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è il seguente:

«101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può esser

stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilità separata».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1068/1964 (vedi nelle note alle premesse).

— La legge n. 443/1985 reca: «Legge quadro per l'artigianato».

— Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilitata a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari».

— Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 106 *(Elenco generale)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 13 *(Albo)*. — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo».

— Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106».

— Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:

a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e ad un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a diciotto mesi;

b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione "campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO", per le operazioni oltre i diciotto mesi.

2. Il parametro indicato al punto *a)* è pari alla media aritmetica semplice tra:

il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca d'Italia;

la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.

3. Il parametro indicato al punto *b)*, reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo».

«Art. 4. — Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento».

99G0408

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1999.

Nomina a Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica dell'on. Bruno Solaroli, deputato al Parlamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Bruno Solaroli, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 21

99A8169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 agosto 1999.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. dott. Alberto Gaetano Maritati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1999 con il quale il sen. dott. Alberto Gaetano Maritati è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno sen. dott. Alberto Gaetano Maritati è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Maritati è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Alberto Gaetano Maritati è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, della Direzione generale degli affari dei culti, con particolare riferimento alle attività connesse al tema delle libertà religiose e, inoltre, dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Maritati è altresì delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie, in particolare di quelli di seguito indicati:

approvazioni delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazioni dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. dott. Maritati, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di

pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 27 agosto 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 346

99A8152

DECRETO 23 settembre 1999.

Modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 21 luglio 1999 «Modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999;

Rilevato che dalla formulazione di tale decreto non si evince la legittimazione a commercializzare negli esercizi di minuta vendita manufatti pirotecnici della V categoria gruppo A e manufatti di V categoria gruppo B, di cui invece è consentita la detenzione e vendita negli esercizi di minuta vendita;

Rilevata, altresì, la necessità di recepire i più recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi inerenti i coefficienti numerici per il computo della massa netta di manufatti pirotecnici;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare in sede di autotutela tale provvedimento nei termini suesposti;

Letto l'art. 97 della Costituzione;

Visto l'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato *B* al regolamento sopra citato;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme sopraindicate;

Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato *B* al regolamento sopra citato;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Parte prima

MODIFICHE ALL'ALLEGATO *A* AL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.

Art. 1.

Modifiche alla I categoria gruppo C dell'allegato A *al regolamento T.U.L.P.S.*

La I categoria gruppo C dell'allegato *A* al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:

1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;

2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;

3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;

4. proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;

5. bombe a mano cariche;

6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;

7. proietti a caricamento speciale.

Art. 2.

Modifiche alla II categoria gruppo A dell'allegato A *al regolamento T.U.L.P.S.*

La II categoria dell'allegato *A* al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:

(omissis);

13. micce a combustione rapida;

14. micce detonanti;

(omissis).

Art. 3.

Modifiche alla V categoria gruppo A dell'allegato A *al regolamento T.U.L.P.S.*

La V categoria gruppo A dell'allegato *A* al regolamento T.U.L.P.S. è così modificata:

1. bossoli innescati per artiglieria;

2. spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;

3. spolette a doppio effetto per artiglieria;

4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;

5. cartucce per armi comuni e da guerra.

Parte seconda

MODIFICHE AL CAPITOLO VI DELL'ALLEGATO *B* AL REG. T.U.L.P.S. (ESERCIZI DI MINUTA VENDITA)

Art. 1.

Generalità

1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

polveri della I categoria;

cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;

manufatti della IV e V categoria.

Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli innescati.

Nessun limite altresì è posto alla detenzione e vendita dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, «Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura») fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.

5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2.

Prescrizioni sui locali

1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.

Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.

Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

Si possono altresì esporre i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di V categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera *b)*.

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.

I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

I prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei locali) è ammessa la presenza di

un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non murarie di resistenza equivalente.

I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.

I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe «1» di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.

Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e di V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991).

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.

La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e della V categoria dovranno essere installati non meno di n. 2 estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.

Art. 3.

Contenuto della licenza

Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da *a)* a *d)* come di seguito specificato:

a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto *b)*.

In caso di rinuncia totale:

alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2.;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto *b)*;

ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:

75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto *b)*;

in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti *c)* e *d)* di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto *d)* (giocattoli pirici blisterati);

b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:

n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure

n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure

n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure

n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure

n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure

n. 12.000 cartucce da salve;

c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto *b)*; in alternativa ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria.

In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b)*; in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto *d)* (giocattoli pirici blisterati);

d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b)*.

In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto *b)*.

Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria con manufatti della IV categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione «blister», purché i «blister» medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.

Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.

Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.

Art. 4.

Caricamento cartucce

1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.

Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.

La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.

La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.

Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.

L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.

Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di

riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

Art. 5.

Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato

È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.

La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:

a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;

b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati.

Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

Parte terza

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1.

Quanto non espressamente modificato nell'allegato *A* con il presente decreto rimane invariato.

Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto è ammesso che siano venduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.

Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa netta dei prodotti attivi per i manufatti di IV e di V categoria già riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0,5 la massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti di IV categoria, e per 0,3 la massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti della V categoria.

Il decreto ministeriale 21 luglio 1999 «Modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999 è revocato e sostituito dal presente decreto.

Roma, 23 settembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A8153

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 giugno 1999.

Impegno per l'esercizio 1999 in conto residui 1998, della somma complessiva di L. 16.600.000.000 a favore della regione Toscana, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE 29 marzo 1990, con la quale è stato approvato l'elenco dei progetti presentati dalle regioni, relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, tra cui il progetto relativo alla regione Toscana per il programma nazionale di interesse comunitario per l'Arcipelago toscano (PNIC) per l'importo di lire 6,600 miliardi;

Vista la delibera CIPE 30 maggio 1991, con la quale vengono assegnate ulteriori risorse pari a lire 10,1 miliardi, a favore della regione Toscana per il Programma nazionale di interesse comunitario per l'Arcipelago toscano (PNIC);

Vista la delibera CIPE 11 novembre 1998, con la quale, tra l'altro, sono state assegnate le somme di lire 516,600 miliardi in conto competenza 1998 e lire 16,600 miliardi di cassa sul capitolo 7424 - competenze residue;

Vista la sopracitata delibera CIPE 11 novembre 1998, con la quale nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della delibera, viene assegnata la quota di lire 16,600 miliardi alla regione Toscana a titolo di cofinanziamento del PNIC Arcipelago toscano;

Vista la nota n. 12858, del 16 novembre 1998, della regione Toscana con cui è stata trasmessa la rendicontanzione del Programma nazionale di interesse comunitario, dalla quale risulta una spesa pubblica pari al 70,55%, con una quota di L. 11.711.300.000 a carico dei fondi relativi alla legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio n. 454 del 23 dicembre 1998, per il 1999;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 16.600.000.000 ed erogare la somma di lire 11.711.300.000, pari al 70,55% di lire 16,600 miliardi, a favore della regione Toscana, per il finanziamento del sopracitato Programma nazionale di interesse comunitario Arcipelago toscano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 16.600.000.000, è impegnata a favore della regione Toscana per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 11.711.300.000 a favore della regione Toscana.

Art. 3.

L'onere di L. 16.600.000.000 graverà sul capitolo 7424 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, in conto residui 1998.

Roma, 23 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A8066

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1999.

Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione di materie prime farmacologicamente attive e relative disposizioni in materia di autorizzazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per le officine di produzione di materie prime farmacologicamente attive;

Ravvisata la necessità di adeguare i relativi provvedimenti amministrativi, previa effettuazione di accertamenti tecnici mediante sopralluoghi presso le officine di produzione interessate;

Ravvisata altresì la necessità di assicurare nel frattempo la continuità dell'azione amministrativa facendo salvi a tutti gli effetti i provvedimenti autorizzativi in precedenza rilasciati;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società titolari di officine di produzione di materie prime farmacologicamente attive devono trasmettere al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, esportazione, importazione, l'elenco completo delle materie prime farmacologicamente attive autorizzate allegando copia dei decreti e dei provvedimenti di autorizzazione, nonché una proposta di riclassificazione delle stesse per classi e tipologie in base allo schema riportato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità effettua un programma di accertamenti tecnici mediante sopralluoghi presso le officine di produzione interessate ed in relazione agli esiti degli accertamenti medesimi provvede al rilascio di nuove autorizzazioni ministeriali indicanti la tipologia delle materie prime e le singole materie prime farmacologicamente attive che ciascuno stabilimento può produrre. L'autorizzazione alla produzione di ulteriori materie prime farmacologicamente attive, se non rientranti nelle tipologie autorizzate, è rilasciata previa nuova verifica ispettiva.

2. In attesa dell'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 1 e delle conseguenti decisioni, il Ministero della sanità considera validi a tutti gli effetti i provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1999

Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 21

ALLEGATO

CLASSI E TIPOLOGIE DI PRODUZIONE
DI MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE

Classi:

A) Prodotti che possono essere fabbricati utilizzando impianti «multipurpose» adottando le necessarie ed adeguate procedure di sanitizzazione delle linee usate.

B) Prodotti che richiedono confinamenti particolari o linee produttive dedicate:

- Bl) Antibiotici non β-lattamici;
- B2.1) Antibiotici β-lattamici penicilline;
- B2.2) Antibiotici β-lattamici cefalosporine;
- B3.1) Ormoni non steroidei;
- B3.2) Ormoni steroidei e analoghi sintetici;
- B4) Antitumorali;
- B5) Vaccini;
- B6) Sieri;
- B7) Allergeni;
- B8) Radiofarmaci;
- B9) Stupefacenti e sostanze psicotrope.

C) Altri da specificare.

TIPOLOGIE DI PRODUZIONE DI MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE DA CORRELARE ALLE CLASSI SOPRA INDIVIDUATE:

Tipologie di produzione	Classi (inserire le classi sopra indicate)	Materia prima farm. attiva
1) sintesi chimica;		
2) estrazione vegetale;		
3) estrazione da tessuti, organi e liquidi animali;		
4) estrazione da tessuti, organi e liquidi umani;		
5) via fermentativa;		
7) liofilizzazione;		
8) biotecnologia;		
9) impiego di reparti sterili;		
10) altri da specificare.		

Nota: nella compilazione del presente riquadro alla voce Tipologie di produzione di materie prime farmacologicamente attive inserire nella colonna «Classi» adiacente alla colonna «Tipologie di produzione» la relativa classe di appartenenza individuata dalle lettere A e B e dai numeri arabi (esempio: se una ditta produce l'ampicillina per via sintetica, bisogna inserire alla riga 1 la lettera B2.1 e scrivere nella terza colonna «ampicillina»).

99A8067

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE, UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Bachelor of radiography» conseguito dalla sig.ra Dearbhla Ann Bourke O'Dwyer cittadina irlandese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Tecnico sanitario di radiologia medica» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Bachelor of radiography», conseguito in Irlanda, in data 24 giugno 1993, dalla sig.ra Dearbhla Ann Bourke O'Dwyer, nata a Dublino il 7 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Tecnico sanitario di radiologia medica», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

99A8015

DECRETO 25 agosto 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Niguarda Ca' Granda» di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 19 maggio 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano in data 10 giugno 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul pielievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999, i seguenti sanitari:

Marchetti dott.ssa Cecilia, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgià «A. De Gasperis» dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Pelenghi dott. Stefano, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia «A. De Gasperis» dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8068

DECRETO 7 settembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Liotropina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta S.I.F.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta S.I.F.I. S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale: LIOTROPINA.

Confezione: pomata oftalmica 5 g;

A.I.C. n. 002055010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 settembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A8069

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1995.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1995 con il quale l'azienda ospedaliera di Padova è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata da direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 18 marzo 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644; che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1995, il seguente sanitario:

Barbazzo dott. Franco, dirigente medico di primo livello presso la clinica chirurgica generale 3ª dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione dei presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8070

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine in data 16 aprile 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzatà all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

Livi dott. Ugolino, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8071

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 agosto 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare l'art. 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 9 dicembre 1996;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, espresso con nota prot. n. 50843 del 18 settembre 1997;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro in data 27 luglio 1998, prot. n. 154286;

Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/790/1998 dell'8 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'ambiente ha delegato al Sottosegretario di Stato on.le Valerio Calzolaio tutti gli affari rientranti nella competenza dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1998 con il quale è stata istituita l'area marina protetta di Capo Carbonara;

Ritenuto necessario integrare il predetto decreto ministeriale in data 15 settembre 1998 con l'esplicita indicazione dei divieti vigenti all'interno dell'area marina protetta denominata «Capo Carbonara», ma soprattutto per evidenziare che i previsti temperamenti e deroghe ai predetti vincoli hanno carattere di temporaneità in attesa del regolamento rimesso all'iniziativa dell'ente gestore ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 2, comma 37, ove viene profondamente innovata la normativa preesistente in materia di gestione delle aree marine protette con sostanziali riflessi sui provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le correzioni sopraelencate al predetto decreto ministeriale 15 settembre 1998, anche alla luce della sopravvenuta normativa contenuta nella summenzionata legge n. 426 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto in data 15 settembre 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata «Capo Carbonara», è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 2.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata *Capo Carbonara.*

Art. 3.

1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta *Capo Carbonara* interessa l'area marina costiera antistante le isole di Serpentara e dei Cavoli, nonché i territori costieri limitrofi del comune di Villasimìus, per tutto il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	latitudine	longitudine	
A)	39°07'.54 N	009°26'.47 E	(in costa)
B)	39°06'.54 N	009°26'.47 E	
C)	39°05'.62 N	009°28'.49 E	
D)	39°03'.37 N	009°31'.40 E	
E)	39°03'.37 N	009°32'.05 E	
F)	39°07'.40 N	009°37'.19 E	
G)	39°09'.50 N	009°37'.19 E	
H)	39°09'.13 N	009°34'.13 E	(in costa)

Art. 4.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta *Capo Carbonara*, in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Villasimius.

Art. 5.

1. All'interno dell'area naturale marina protetta *Capo Carbonara*, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche e inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata (Settore Ovest isola di Serpentara):

	latitudine	longitudine
r)	39°07'.83 N	009°36'.43 E
s)	39°08'.78 N	009°34'.76 E
t)	39°09'.18 N	009°34'.76 E
u)	39°09'.18 N	009°36'.46 E

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono vietati:

a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

e) la pesca subacquea.

4. In zona A è, invece, consentito:

a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate dall'ente gestore;

b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela ambientale.

5. La zona B di riserva generale comprende i tratti di mare delimitati dalle congiungenti i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata:

A) settore Est dell'isola di Serpentara:

	latitudine	longitudine
r)	39°07'.83 N	009°36'.43 E
q)	39°07'.83 N	009°36'.84 E
v)	39°09'.33 N	009°36'.84 E
u)	39°09'.18 N	009°36'.46 E

B) Secca dei Berni:

	latitudine	longitudine
n)	39°06'.47 N	009°33'.31 E
o)	39°06'.70 N	009°32'.25 E
p)	39°07'.29 N	009°33'.06 E

C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara:

	latitudine	longitudine	
a)	39°06'.29 N	009°30'.62 E	(in costa)
b)	39°05'.39 N	009°30'.30 E	
c)	39°04'.08 N	009°31'.94 E	
d)	39°04'.92 N	009°33'.10 E	
e)	39°05'.95 N	009°31'.87 E	
f)	39°06'.05 N	009°31'.28 E	(in costa)

D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli:

	latitudine	longitudine
g)	39°04'.12 N	009°31'.88 E
h)	39°03'.72 N	009°32'.47 E
E)	39°03'.37 N	009°32'.05 E
D)	39°03'.37 N	009°31'.40 E
m)	39°03'.37 N	009°31'.13 E

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4;

b) la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7;

c) l'ormeggio non regolamentato;

d) la pesca subacquea.

7. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente art., sono invece consentiti:

a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore;

b) la pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta;

c) la balneazione;

d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore;

e) le immersioni con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzate dall' ente gestore.

8. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del più generale perimetro dell'area naturale marina protetta, sopra delimitato all'art. 3.

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera *a)* del presente art.;

b) l'ormeggio non regolamentato;

c) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, è consentito:

a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;

b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni;

c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

d) la pesca professionale ai pescatori residenti nel comune di Villasimìus, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi ed allo sforzo di pesca;

e) le imniersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).

11. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

1. La gestione dell'area naturale marina protetta di *Capo Carbonara* è affidata, sulla base di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, agli enti locali territorialmente competenti, con il contributo dell'Università, degli istituti di ricerca e delle associazioni ambientalistiche, secondo le intese intercorse con la regione autonoma della Sardegna.

Art. 7.

1. Per le prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta *Capo Carbonara*, per l'installazione dei segnalamenti e per quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione restano stanziati L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) a gravare sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 Difesa mare dello stato di previsiorie della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché L. 180.000.000 (centottantamilioni) per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 4638 della citata unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1998.

2. Per l'esercizio finanziario 1999 e per i successivi esercizi 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 Difesa del mare, sarà messa a disposizione dell'ente gestore una somma non inferiore a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta in questione.

Art. 8.

1. L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 9.

1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di *Capo Carbonara*, formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure di deroga di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 3 agosto 1999

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 332

Capo Carbonara
zona B di riserva generale
settore Est dell'isola di Serpentara
latitudine longitudine
f) 39° 07'.83 N 009° 36'.43 E
q) 39° 07'.83 N 009° 36'.84 E
v) 39° 09'.33 N 009° 36'.84 E
u) 39° 09'.18 N 009° 36'.46 E
Secca dei Berni
latitudine longitudine
n) 39° 06'.47 N 009° 31'.31 E
o) 39° 06'.70 N 009° 32'.25 E
p) 39° 07'.29 N 009° 32'.06 E
Isola dei Cavoli - Capo Carbonara
latitudine longitudine
a) 39° 06'.29 N 009° 30'.62 E (in costa)
b) 39° 05'.39 N 009° 30'.30 E
c) 39° 04'.08 N 009° 31'.94 E
d) 39° 04'.92 N 009° 33'.10 E
e) 39° 05'.95 N 009° 31'.87 E
f) 39° 06'.05 N 009° 32'.28 E (in costa)
Settore Sud dell'isola dei Cavoli
latitudine longitudine
g) 39° 04'.12 N 009° 31'.88 E
h) 39° 03'.72 N 009° 32'.47 E
i) 39° 03'.37 N 009° 32'.05 E
l) 39° 03'.37 N 009° 31'.40 E
m) 39° 03'.37 N 009° 31'.13 E

Capo Carbonara

zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del più generale perimetro dell'area naturale marina protetta

	latitudine	longitudine	
A)	39° 07'.54 N	009° 26'.47 E	(in costa)
B)	39° 06'.54 N	009° 26'.47 E	
C)	39° 05'.62 N	009° 28'.49 E	
D)	39° 03'.37 N	009° 31'.40 E	
E)	39° 03'.37 N	009° 32'.05 E	
F)	39° 07'.40 N	009° 37'.19 E	
G)	39° 09'.50 N	009° 37'.19 E	
H)	39° 09'.13 N	009° 34'.13 E	(in costa)

90A7813

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Union Tabac», a r.l., in Benevento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Ministero del lavoro della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperativa appreso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 maggio 1999;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Union Tabac» a r.l., con sede in Benevento, viale Dei Rettori, 40, costituita in data 1° luglio 1980, con atto notatio Barricelli Giovanni, repertorio n. 120157, registro società n. 1656, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 841/178964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 2 settembre 1999

Il direttore: MORANTE

99A8014

DECRETO 2 settembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

la legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidatore afferente i menzionati enti cooperativi;

Vista la nota n. 2503 del 15 aprile 1999 - Div. V/1 - Direzione generale della cooperazione;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Edilizia 79» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Giuliani, in data 11 marzo 1980, repertorio n. 10193, tribunale di Foggia, registro società n. 4614, B.U.S.C. 2350/178991;

2) società cooperativa edilizia «L'Amicizia» a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio dott. Nicolò Rizzo, in data 6 maggio 1963, repertorio n. 45926, tribunale di Foggia, registro società n. 1976, B.U.S.C. 1030/99590.

Foggia, 2 settembre 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A8049

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Giovanni Pascoli», in Certaldo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 maggio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Giovanni Pascoli», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 55 del 9 luglio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Giovanni Pascoli», con sede in Certaldo, costituita per rogito del notaio Lapo Lapi in data 6 aprile 1963, repertorio n. 114491, registro società n. 16313 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 976/77893, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 settembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A8006

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro sportivo CIS-Coop. Marazzi soc. coop.va a r.l.», in liquidazione, in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 marzo 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Centro sportivo CIS-Coop. Marazzi soc. coop.va a r.l.», in liquidazione, con sede in Modena, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro sportivo CIS-Coop. Marazzi soc. coop.va a r.l.», in liquidazione, con sede in Modena, costituita in data 10 gennaio 1990 con atto a rogito notaio dott. Bulgarelli, omologato dal tribunale di Modena con decreto del 14 marzo 1990 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pola Dante, residente in corso Mazzini n. 1/F - Finale Emilia (Modena), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8102

DECRETO 6 settembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ser.Co.Val. società cooperativa a r.l.», in Vico Canavese.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Ser.Co.Val. società cooperativa a r.l.», con sede in Vico Canavese (Torino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maurizio Castelletto ne è stato nominato liquidatore;

Vista la nota in data 2 giugno 1999 con il quale il sopra menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dell'incarico conferitogli, per problemi di incompatibilità;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ignazio Scuzzarella, nato a Torino il 26 marzo 1964 ed ivi residente, con studio in via Principi d'Acaja n. 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ser.Co.Val. società cooperativa a r.l.», con sede in Vico Canavese (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 14 maggio 1999, in sostituzione del dott. Maurizio Castelletto dimissionario, per problemi di incompatibilità.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8103

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopsaven» soc. coop.va a r.l., in liquidazione, in Borgomanero, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 dicembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Coopsaven» soc. coop.va a r.l., in liquidazione, con sede in Borgomanero (Novara), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopsaven» soc. coop.va a r.l., in liquidazione, con sede in Borgomanero (Novara), costituita in data 25 luglio 1990 con atto a rogito notaio dott. Alfani, omologato dal tribunale di Novara con decreto del 20 agosto 1990 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Eugenio Novario, nato a Novara il 28 agosto 1961 ed ivi residente, con studio in via B.do Quintino Sella n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8104

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Informazione senese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa informazione senese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Siena, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa informazione senese. Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Siena, costituita in data 18 gennaio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Dinolfo omologato dal tribunale di Siena con decreto del 19 febbraio 1998 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Flori, nato il 1° luglio 1960 in Abbadia San Salvatore (Siena) e residente in Piancastagnaio (Siena) con studio in via Asmara n. 8 - Abbadia San Salvatore (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8105

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. cooperativa Oleandri a r.l.», in San Nicola Arcella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 agosto 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Oleandri a r.l.», con sede in San Nicola Arcella (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa Oleandri a r.l.», con sede in San Nicola Arcella (Cosenza), costituita in data 15 settembre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Tafuri di Napoli, omologato dal tribunale di Paola in data 28 settembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Vincenzo Benvenuto residente in Corigliano Calabro alla via Fausto Gullo n. 93 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8106

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola allevatori SS. Cosma e Damiano a r.l.», in SS. Cosma e Damiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 marzo 1995, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola allevatori SS. Cosma e Damiano a r.l.», con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola allevatori SS. Cosma e Damiano a r.l.», con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina), costituita in data 4 maggio 1977, con atto a rogito notaio dott. Mario Negro di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto del 19 maggio 1977, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Stravato Dante con studio in via P. Mascagni, 53, Fondi (Latina) ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8107

DECRETO 13 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E. Sav. - Cooperativa edificatrice savignanese - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 23 giugno 1999 da cui si evince che la società cooperativa «C.E. Sav. - Cooperativa edificatrice savignanese - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Bologna, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'assicurazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E. Sav. - Cooperativa edificatrice savignanese - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Bologna, costituita in data 19 giugno 1971 con atto a rogito del notaio dott. Comelli, omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 16 agosto 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Stefano Minguzzi, nato a Lugo (Ravenna) il 14 maggio 1956 ed ivi residente con studio in via F. Baracca n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8108

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola nella campagna vitivinicola 1999/2000 della regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato primo del regolamento CEE n 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Sicilia con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 settembre 1999

Il direttore generale reggente: DI SALVO

99A8109

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 agosto 1999.

Attuazione dell'ordinanza commissariale n. 152 del 26 luglio 1999. Approvazione progetto dei lavori: «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 1º lotto rifacimento condotte nelle vie Pola e La Spezia». Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 159).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci operativi del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel settimo stralcio operativo sono ricompresi i lavori «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia»;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature, in prosieguo «E.S.A.F.», è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che il personale dell'Ente incaricato della progettazione dell'opera, delle procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice nonché della direzione lavori, è da intendersi individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 300.000.000, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.S.A.F. per approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia»;

Atteso che, stante l'urgenza di avviare con immediatezza i lavori, si rende necessario autorizzare l'utilizzo, da parte dell'E.S.A.F., per le necessarie anticipazioni, nelle more dell'apertura della suddetta contabilità speciale, delle risorse già messe a disposizione dell'E.S.A.F. stesso nella contabilità speciale di tesoreria n. 1713/3 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui alle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996 e n. 130 del 14 gennaio 1999, per un importo massimo di L. 300.000.000;

Atteso che l'E.S.A.F. stesso provvederà a reintegrare lo stanziamento sulla predetta contabilità speciale 1713/3, nella misura effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, successivamente all'apertura della contabilità speciale relativa all'intervento in argomento ed al conseguente versamento, da parte del commissario governativo, delle somme necessarie all'attuazione dell'intervento stesso;

Atteso che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento verranno riversate dal commissario governativo, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza;

Atteso che l'E.S.A.F. ha trasmesso per l'approvazione, in data 24 agosto 1999 con nota prot. n. 8319 del 23 agosto 1999, il progetto relativo all'intervento «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 1º lotto rifacimento condotte nelle vie Pola e La Spezia» per un importo complessivo di L. 88.674.000, così articolato;

A) Lavori a base d'asta	L. 70.600.000
B) Somme a disposizione dell'amm.ne:	
B1 - Spese generali (13% di A) .... L. 9.178.000	
B2 - Iva spese generali (20% di B1) » 1.835.600	
B3 - Iva lavori (10% di A) .... » 7.060.000	
B4 - Arrotondamento .... » 400	
Sommano B	L. 18.074.000
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	» 88.674.000

Vista la determinazione del direttore generale dell'E.S.A.F. n 466 del 19 agosto 1999, trasmessa con nota prot. 5923 del 25 agosto 1999, con la quale, a seguito di verifica tecnico-amministrativa sugli elaborati progettuali:

è stato adottato il progetto dell'opera in argomento;

sono stati nominati ingegnere capo e direttore dei lavori due funzionari dell'Ente;

è stata al contempo rappresentata la necessità di ricorrere alle procedure di affidamento d'urgenza di cui all'art. 24 comma 1, lettera *a)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del Commissario medesimo con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6, comma 2;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154, del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 88.674.000;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base della determinazione E.S.A.F. citata in premessa, è approvato il progetto dei lavori di «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 1° lotto rifacimento condotte nelle vie Pola e La Spezia» per un importo complessivo di L. 88.674.000 così articolato;

A) Lavori a base d'asta	L. 70.600.000
B) Somme a disposizione dell'amm.ne:	
B1 - Spese generali (13% di A) .... L. 9.178.000	
B2 - Iva spese generali (20% di B1) » 1.835.600	
B3 - Iva lavori (10% di A) .... » 7.060.000	
B4 - Arrotondamento .... » 400	
Sommano B	L. 18.074.000
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	» 88.674.000

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'E.S.A.F è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 1° lotto rifacimento condotte nelle vie Pola e La Spezia» secondo il progetto approvato con la presente ordinanza. L'E.S.A.F. provvederà all'affidamento dell'intervento facendo ricorso alle procedure d'urgenza di cui all'art. 24, comma 1, lettera *a)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* dell'E.S.A.F. dott. Antonio Demuro è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari;

3. L'articolazione dell'importo di L. 88.674.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A) Lavori a base d'asta	L. 70.600.000
B) Somme a disposizione dell'amm.ne:	
B1 - Spese generali (13% di A) .... L. 9.178.000	
B2 - Iva spese generali (20% di B1) » 1.835.600	
B3 - Iva lavori (10% di A) .... » 7.060.000	
B4 - Arrotondamento .... » 400	
Sommano B	L. 18.074.000
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	» 88.674.000

4. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», la somma L. 88.674.000.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle eventuali indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'E.S.A.F. in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le eventuali indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento dovesse risultare, dalla certificazione finale delle spese, una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

10. Resta a carico dell'E.S.A.F. ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'E.S.A.F. stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'E.S.A.F. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente settimo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'E.S.A.F. che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo globale di L. 88.674.000 relativo alla realizzazione dell'intervento denominato «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 1° lotto rifacimento condotte nelle vie Pola e La Spezia», verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla specifica contabilità speciale di tesoreria in fase di apertura presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 22.168.500 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'apertura della contabilità speciale di tesoreria;

L. 26.602.200 per spese sostenute nella misura di L. 17.734.800;

L. 26.602.200 per spese sostenute nella misura di L. 44.337.000;

L. 13.301.100 per spese sostenute nella misura di L. 70.939.200;

14. L'E.S.A.F. è autorizzato, nelle more dell'apertura della suddetta contabilità speciale, ad utilizzare i fondi messi a disposizione dell'E.S.A.F. stesso nella contabilità speciale di tesoreria n. 1713/3 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui alle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996 e n. 130 del 14 gennaio 1999, per un importo massimo di L. 88.674.000;

15. L'E.S.A.F. stesso provvederà a reintegrare lo stanziamento sulla predetta contabilità speciale n. 1713/3, nella misura effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, successivamente all'apertura della contabilità speciale relativa all'intervento in argomento ed al conseguente versamento, da parte del commissario governativo, delle somme necessarie all'attuazione dell'intervento stesso;

16. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione.

17. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

18. L'E.S.A.F., con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'E.S.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.

3. Prima di procedere all'affidamento dell'opera, l'E.S.A.F. dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con la presente ordinanza.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'E.S.A.F. dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, l'E.S.A.F. dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'E.S.A.F., per la realizzazione dell'opera in argomento, procederà all'affidamento dei lavori con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, facendo ricorso alle procedure d'urgenza di cui all'art. 24, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'E.S.A.F. è tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

8. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.

9. Le opere attuate dall'E.S.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

10. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

11. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è l'E.S.A.F. il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

12. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'E.S.A.F. su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.S.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'E.S.A.F. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'E.S.A.F. è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'E.S.A.F. altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'E.S.A.F. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.S.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 agosto 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A8072

ORDINANZA 8 settembre 1999.

Attuazione dell'ordinanza n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 139 del 29 aprile 1999. Approvazione progetto definitivo dell'impianto di pompaggio (opere elettromeccaniche) relativo all'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì». (Ordinanza n. 161).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che l'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» è ricompreso nel suddetto programma commissariale;

Atteso che con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» ad eccezione degli elaborati relativi alla fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche, che non risultavano conformi alle prescrizioni formulate dal C.T.A.R. con il voto n. 574 del 12 aprile 1999;

Atteso che il C.T.A.R. con il sopracitato voto ha suggerito un adeguamento del «Disciplinare d'appalto opere elettromeccaniche» che tenga conto delle modalità di espletamento di un appalto integrato;

Atteso che consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha provveduto, conformemente alla suddetta prescrizione, alla redazione del progetto definitivo dell'impianto di pompaggio (opere elettromeccaniche) completo degli elaborati utili a consentire un appalto integrato;

Atteso che l'assessorato regionale dei Lavori pubblici, con nota prot. n. 13039 del 4 agosto 1999 ha trasmesso il progetto definitivo dell'impianto di pompaggio (opere elettromeccaniche) unitamente al parere di conformità del progetto alle prescrizioni del sopracitato voto del C.T.A.R. espresso dall'ufficio tecnico istruttore dell'assessorato medesimo con il n. 1252 del 28 luglio 1999;

Atteso che il quadro economico dell'intervento, dell'importo complessivo di L. 5.500.000.000 è così articolato:

1) Lavori a base d'asta			L. 3.270.000.000
2) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
Espropriazioni	L.	450.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	»	80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	»	20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	»	500.000.000	
Imprevisti	»	183.400.000	
Spese generali	»	508.000.000	
I.V.A. sui lavori	»	387.000.000	
I.V.A. su spese generali	»	101.600.000	
TOTALE	L.	2.230.000.000	L. 2.230.000.000
TOTALE COMPLESSIVO			L. 5.500.000.000

Atteso che con ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999, a seguito dell'inserimento dell'intervento in argomento nel PIC INTERREG II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità», è stata modificata l'iniziale previsione finanziaria di ricorso a mutuo Cassa depositi e prestiti, ed è stato altresì autorizzato l'assessorato regionale dei lavori pubblici a modificare il provvedimento di delega ex art. 4 legge regionale n. 24/1987 disposto a favore del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai;

Atteso che con la comunicazione, da parte dell'assessorato dei Lavori pubblici, dell'intervenuta esecutività del suddetto provvedimento di modifica della delega, rientrando l'intervento nella diretta titolarità commissariale, dovrà procedersi, ai sensi della sopracitata ordinanza n. 148/99, alla disciplina del rapporto di affidamento con il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai;

Atteso che, nelle more di procedere alla disciplina dell'intero rapporto di affidamento, si rende necessario consentire al consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai l'immediato avvio dell'appalto integrato dell'impianto di pompaggio (opere elettromeccaniche) relativo all'intervento in argomento;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto definitivo dell'impianto di pompaggio (opere elettromeccaniche) relativo all'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere espresso dall'ufficio tecnico istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citato in premessa, è approvato il progetto «definitivo» dell'impianto di pompaggio (opere elettromeccaniche) dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì», di cui all'ordinanza commissariale n. 139 del 29 aprile 1999, dell'importo complessivo di L. 5.500.000.000, il cui quadro economico è così definito:

1) Lavori a base d'asta			L. 3.270.000.000
2) Somme a disposizione dell'amministrazione			
Espropriazioni	L.	450.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	»	80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	»	20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	»	500.000.000	
Imprevisti	»	183.400.000	
Spese generali	»	508.000.000	
I.V.A. sui lavori	»	387.000.000	
I.V.A. su spese generali	»	101.600.000	
TOTALE	L.	2.230.000.000	L. 2.230.000.000
TOTALE COMPLESSIVO			L. 5.500.000.000

Art. 2.

1. Resta fermo quanto disposto con ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 in merito alla titolarità commissariale dell'intervento ed alla regolazione del rapporto di affidamento con il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999, nonché le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 settembre 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A8073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche al titolo V della costituzione in materia di autonomie locali, in relazione alla disciplina di Roma capitale, delle aree metropolitane e delle province».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Gruppo consiliare misto, piazza Navona, 68 - 00196 Roma, tel. 68307706.

99A8170

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algoflex Same»

Con decreto n. 805/R.M. 193/D394 del 20 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ALGOFLEX SAME:

gel 40 g - A.I.C. n. 027063 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Savoma medicinali S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8016

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopron»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D395 del 20 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

NOPRON:

30 confetti 60 mg - A.I.C. n. 025566 062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8017

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neg Gram»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D396 del 20 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

NEG GRAM:

«1000» 30 compresse - A.I.C. n. 020321 079.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8018

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrolone»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D397 del 20 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

IDROLONE:

15 capsule 10 mg - A.I.C. n. 023277 039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8019

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idro P2»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D386 del 17 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

IDRO P2:

«ascorbico» forte soluz. 15 ml - A.I.C. n. 001635 186.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8020

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progeril»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D387 del 17 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

PROGERIL:

os gtt. 30 ml 0,1% - A.I.C. n. 022789 022;

50 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 022789 046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8021

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progeril papaverina»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D388 del 17 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

PROGERIL PAPAVERINA:

gocce orali 30 ml - A.I.C. n. 023361 037;

20 capsule - A.I.C. n. 023361 064.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8022

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Permicran»

Con decreto n. 805/R.M. 417/385 del 16 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

PERMICRAN:

2 siringhe 6 mg, senza autoiniettore - A.I.C. n. 027976 075;

4 compresse 100 mg - A.I.C. n. 027976 087;

2 siringhe pronte con autoiniettore Penkit - A.I.C. n. 027976 099.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Allen S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8074

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tefamin»

Con decreto n. 805/R.M. 19/384 del 16 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

TEFAMIN:

im 10 fiale 3 ml 0,48 g - A.I.C. n. 002021 020.

È consentito lo smaltimento delle scorte fino al 31 luglio 2000.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8075

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 settembre 1999

Dollaro USA	1,0483
Yen giapponese	111,31
Dracma greca	328,10
Corona danese	7,4325
Corona svedese	8,6270
Sterlina	0,63620
Corona norvegese	8,1730
Corona ceca	35,713
Lira cipriota	0,57817
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,13
Zloty polacco	4,3187
Tallero sloveno	195,9950
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5335
Dollaro australiano	1,6074
Dollaro neozelandese	2,0427
Rand sudafricano	6,2615

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8171

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035